



12 marzo 2009 (RM 374/2009)

MM 6/2009 concernente il nuovo statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta

1	Situazione	2
1.1	Scopo.....	2
1.2	Motivazioni	2
2	Conclusioni	3
2.1	Aspetti procedurali e formali	3
2.2	Attribuzione MM.....	3
2.3	Proposta di decisione.....	4
3	Abbreviazioni e allegati	5
4	Documentazione prodotta dal Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta	6
4.1	Messaggio della Delegazione consortile.....	6
4.2	Commissione della gestione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – rapporto di maggioranza	17
4.3	Commissione della gestione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – rapporto di minoranza	19
4.4	Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – estratto inerente il verbale della seduta.....	20
4.5	Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – statuto dopo l’approvazione del Consiglio consortile.....	23

Signori Consiglieri comunali

1 Situazione

1.1 Scopo

Vi sottoponiamo, per esame e giudizio, il nuovo testo inerente lo statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta che verte all'approvazione dello stesso ad eccezione degli art. 5, 10 e 15.

1.2 Motivazioni

Lo scorso 23 dicembre 2008 la delegazione consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ha informato che il Consiglio consortile, con risoluzione del 25 novembre 2008, ha esaminato e approvato il nuovo statuto consortile conformemente al messaggio consortile del 21 ottobre 2008.

I comuni consorziati, conformemente a quanto previsto dagli art. 7 e 10 della Legge sul consorzio dei comuni, devono ora procedere alla formale adozione del nuovo statuto. L'approvazione definitiva compete, analogamente all'approvazione dei regolamenti comunali, al Consiglio di Stato.

Nel corso dell'estate 2008 ha avuto luogo la procedura di consultazione tra Consorzio e Comuni consorziati in occasione della quale avevamo avuto modo di esprimere le nostre osservazioni sulla proposta di un nuovo statuto consortile, in modo particolare per quanto riguarda la rappresentanza paritetica negli organi consortili da parte dei Comuni.

Tale impostazione è stata avversata dal Comune di Cugnasco-Gerra che ritiene di avere diritto a un numero di rappresentanti pari alla somma dei delegati precedentemente designati da Cugnasco e da Gerra Verzasca.

Il messaggio consortile è stato licenziato in data 21 ottobre 2008 e successivamente preavvisato dalla Commissione della gestione consortile la quale, in data 14 novembre 2008, ha rassegnato due rapporti sull'argomento.

I motivi dell'adozione del nuovo statuto risiedono nell'avvenuta fusione dei comuni di Gerra Verzasca e Cugnasco e nell'adeguamento a nuove disposizioni valesi per i consorzi entrate nel frattempo in vigore.

Il Consiglio consortile, nella sua seduta del 25 novembre 2008, ha approvato i nuovi statuti, tenendo conto delle osservazioni del rapporto di maggioranza della gestione e degli emendamenti formulati in occasione della seduta, in modo particolare:

- l'art. 5 che stabilisce la nuova composizione del Consiglio consortile di 12 delegati (6 rappresentanti di Cugnasco-Gerra e 3 ciascuno per Lavertezzo e Locarno);
- l'art. 10 che stabilisce la nuova composizione della Delegazione consortile di 4 delegati (2 rappresentanti di Cugnasco-Gerra e 1 ciascuno per Lavertezzo e Locarno);
- l'art. 15 che stabilisce la nuova composizione della Commissione della gestione di 4 delegati (2 rappresentanti di Cugnasco-Gerra e 1 ciascuno per Lavertezzo e Locarno).

Riteniamo che la formulazione degli art. 5, 10 e 15, oltre che a prevedere in modo anomalo un numero pari di delegati, sia incompatibile con lo spirito paritetico che aveva contraddistinto in passato l'attività del Consorzio e che aveva dato buona prova.

Siamo pertanto dell'avviso di non aderire alla formulazione delle disposizioni precedentemente citate e proponiamo una soluzione che preveda 9 delegati per il Consiglio consortile, 3 delegati per la Delegazione consortile e 3 delegati per la Commissione della gestione, attribuiti in modo paritetico ai tre Comuni consorziati.

Per contro l'attuale soluzione presenta svantaggi di diversa natura, prescindendo dallo spostamento numerico verso un solo comune, nel senso che la validità delle decisioni, nel caso di parità, dipenderà sempre più dal voto decisivo del Presidente. Tale situazione mal si concilia con i principi precedentemente descritti.

2 Conclusioni

2.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dalla LCCom, abbinata al principio del parallelismo delle forme.

Ciò significa che nella LCCom troviamo sì l'iter per costituire un consorzio (art. 3 e 7), ma non quello per lo scioglimento o l'uscita di un Comune consorziato. Pertanto, in mancanza della norma legislativa, si adotta il suddetto principio del parallelismo delle forme, ossia la medesima modalità con la quale lo si è costituito, sia per lo scioglimento o per un'eventuale uscita di un Comune consorziato.

2.2 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC e 47 ROC, si attribuisce alla

Commissione delle petizioni

l'esame del seguente MM.

La Commissione potrà prendere visione dell'intera documentazione, al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

2.3 Proposta di decisione


Visto quanto sopra esposto, richiamata la LCCom, vi invitiamo a voler risolvere:

1. è adottato il nuovo statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, ad eccezione degli art. 5, 10 e 15 emendati nel modo seguente:
 - 1.1 art. 5
Composizione
Il Consiglio consortile è composto da 9 delegati; 3 rappresentanti del Comune di Cugnasco-Gerra, 3 rappresentanti del Comune di Lavertezzo e 3 rappresentanti del Comune di Locarno.
 - 1.2 art. 10
Composizione
La Delegazione consortile è composta da 3 delegati; 1 delegato dal Comune di Cugnasco-Gerra, 1 delegato dal Comune di Lavertezzo e 1 delegato dal Comune di Locarno.
 - 1.3 art. 15
Composizione
La Commissione della gestione è composta da 3 delegati; 1 delegato dal Comune di Cugnasco-Gerra, 1 delegato dal Comune di Lavertezzo e 1 delegato dal Comune di Locarno.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Gianella

3 Abbreviazioni e allegati

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
LCCom	Legge sul consorzio dei Comuni.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.

4 Documentazione prodotta dal Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta

4.1 Messaggio della Delegazione consortile

Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta - Cugnasco

Al Consiglio Consortile del
Consorzio intercomunale
Acqua potabile Val Pesta

Cugnasco-Gerra, 21 ottobre 2008

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE AL CONSIGLIO CONSORTILE CONCERNENTE LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO

Gentili Signore,
Egregi Signori,

con la fusione dei Comuni di Gerra Verzasca e Cugnasco dell'aprile 2008 si rende necessario l'aggiornamento dello Statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta.

Nella sua seduta dell'8.5.2008 la Delegazione Consortile si è chinata sul suo contenuto effettuando alcune modifiche, che sono state preventivamente inviate per eventuali osservazioni sia alla Sezione Enti Locali, sig. Alan Lancetti, che ai Comuni Consorziati, sottoponendo alla loro attenzione 2 differenti bozze di Statuto.

La Delegazione Consortile sottopone quindi all'approvazione del Consiglio Consortile le seguenti modifiche:

- Art. 1: Cambiamento nel nome dei Comuni consorziati.
Commento: adeguamento a seguito della fusione.
- Art. 2: Cambiamento nel nome dei Comuni consorziati.
Commento: adeguamento a seguito della fusione.
- Art. 3: Viene cambiato il comprensorio che risulta: "... si estende sul territorio di Cugnasco-Gerra, limitatamente al Piano, la sede del Consorzio è a Cugnasco-Gerra."
Commento: adeguamento a seguito della fusione.
- Art. 4: Eliminazione "... lo Statuto può prevedere l'istituzione di altri organi ..."
Commento: superfluo, come da osservazioni del Comune di Cugnasco-Gerra del 1.7.2008.
- Art. 5: Rimane invariato il numero dei membri rappresentanti ogni Comune consorziato, cioè tre. Risulta quindi un Consiglio Consortile composto da nove delegati.

Art. 6: Invariato

Art. 7: L'articolo viene completato secondo le osservazioni del Comune di Cugnasco-Gerra del 1.7.2008: "Il Consiglio Consortile ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio Comunale."

Punto b) La somma annuale a disposizione della Delegazione per spese straordinarie e urgenti è aumentata da Fr. 10'000.-- a Fr. 20'000.--.

Commento: si tratta di un adeguamento all'indice dei costi attuali.

Punto f): si sostituisce "... adotta il Regolamento Organico ..." con "...adotta i regolamenti consortili..."

Commento: completato, come da osservazioni del Comune di Cugnasco-Gerra del 1.7.2008.

L'articolo 7 viene ulteriormente completato, come a suggerimento del Comune di Cugnasco -Gerra del 12.08.2008, inserendo la seguente frase:

"Il Consiglio Consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alla lettera d) decade se non utilizzato (Art. 13, cpv 3 della LOC)".

Art. 8: Invariato

Art. 9: Vengono modificate le date delle Sessioni ordinarie:

la prima da "... entro il 4. Giovedì di marzo ..." a "... entro il 30 aprile..."

la seconda da "... entro il 4. Giovedì di novembre..." a "...entro il 31 dicembre..."

Commento: vedi Art. 17 LOC

Art.10: Il numero dei membri della Delegazione Consortile passa da quattro a tre, uno per ogni Comune Consorziato.

Viene aggiunta la nomina di "... 2 supplenti, in subordine al rispetto dei criteri dell'Art. 11 del presente Statuto e dell'Art. 19 LCCom."

Art.11: Elezioni

Viene eliminato "... e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono" sostituito dal riferimento all'Art. 10 (Art. 19 LCCom) del presente Statuto.

Viene aggiunto "Analogamente vengono nominati i 2 supplenti".

Art.12: Invariato

Art.13: Lettera f): Aggiornamento degli articoli di Legge: "... delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come alla Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001."

Art.14: La somma annuale a disposizione della Delegazione per spese straordinarie e urgenti è aumentata da Fr. 10'000.-- a Fr. 20'000.--.

Commento: si tratta di un adeguamento all'indice dei costi attuali.

Art.15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19: Invariati

Art.20: Viene aggiunto: "Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Consortile, come a LOC.

Art.21: Completato come a LOC.

Art. 22, Art. 23: Invariati

Art.24: Inserimento di un nuovo articolo, come a LOC, riguardante la pubblicazione delle risoluzioni del Consiglio Consortile agli albi comunali e sul Foglio Ufficiale.

Art.25: si tratta dello stesso Art. 24 precedente, il cui contenuto rimane invariato.

Art.26: entrata in vigore del nuovo Statuto da definire.

La Delegazione Consortile è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni od osservazioni relative al nuovo Statuto.

Il Consiglio Consortile è invitato a voler risolvere:

1. E' approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo Statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta così come proposto dalla Delegazione Consortile.
2. Lo Statuto entrerà in vigore con l'approvazione dei Consigli o Assemblee comunali dei singoli Comuni consorziati e l'approvazione definitiva da parte del Dipartimento cantonale delle istituzioni.

Per la Delegazione consortile:
Il Presidente: C.Scettrini



S T A T U T O
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUA POTABILE
V A L P E S T A

CAPO 1 – GENERALITA'

Art. 1

Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di **Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta** è costituito tra i Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Locarno un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974.

Art. 2

Scopo e durata

Il Consorzio ha per scopo la captazione e l'adduzione fino alle camere di ripartizione delle acque provenienti dalle sorgenti della Val Pesta, di proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra.

Il diritto all'utilizzazione di queste acque è stato sancito con la stipulazione di una **convenzione della durata di 80 (ottanta) anni, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione numero 36-14 del 4 gennaio 1966**, che diventa parte integrante del presente statuto in quanto conciliabile con le norme del medesimo nonché con le ulteriori disposizioni vigenti in materia di consorzio dei Comuni.

Art. 3

Comprensorio e sede

Il comprensorio del Consorzio si estende sul territorio di Cugnasco-Gerra limitatamente al Piano; di Lavertezzo-Piano per il Comune di Lavertezzo; e di tutto il territorio giurisdizionale nel Piano di Magadino per ciò che riguarda il Comune di Locarno.
La sede del Consorzio è a Cugnasco-Gerra.

CAPO 2 – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 4

Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a – il Consiglio consortile
- b – la Delegazione consortile
- c – la Commissione della gestione

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

A – CONSIGLIO CONSORTILE

Art. 5

Composizione

Il Consiglio consortile è composto da 9 delegati; 3 rappresentanti per ognuno dei Comuni consorziati, nominati dai rispettivi Consigli comunali.

Art. 6

Elezione

I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi comuni dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale entro 30 giorni dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni.
E' eleggibile alla carica di membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo di uno dei Comuni componenti il Consorzio.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.
Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

Art. 7

Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

IN PARTICOLARE:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo di Fr. 20'000.— di competenza della Delegazione consortile;
- c) nomina la Delegazione consortile, il Presidente della stessa e la Commissione della gestione;
- d) approva le opere consortili e il relativo piano di finanziamento, autorizza la Delegazione a contrarre i mutui necessari;
- e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili
- g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alla lettera d) decade se non è utilizzato (Art. 13 cpv 3 della LOC)

Art. 8

Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli Art. 42, 43, 47 e 75 e seguenti.

Art. 9

Sessioni ordinarie

Il Consiglio consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione ha luogo entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione ha luogo entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

B – DELEGAZIONE CONSORTILE

Art. 10

Composizione

La Delegazione consortile è composta da 3 delegati, 1 per ognuno dei Comuni aderenti, e 2 supplenti, in subordine al rispetto dei criteri dell'Art. 11 del presente Statuto e dell'Art. 19 LCCom.

Art. 11

Elezione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella sua seduta costitutiva, a scrutinio segreto e come indicato dall'Art. 10 del presente statuto.

Analogamente vengono nominati i 2 supplenti.

L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei delegati non supera il numero degli eleggendi.

I suoi membri sono rieleggibili.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del consorzio.

Art. 12

Presidente

Il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile, a rotazione tra i membri della Delegazione. Egli rimane in carica due anni.

Art. 13

Competenze

Alla Delegazione consortile incombono gli attributi contenuti nella Legge sul consorzio dei Comuni.

Essa rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi.

In particolare:

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio consortile;
- b) allestisce ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) nomina il vice-presidente della Delegazione consortile;
- d) nomina il segretario e il sorvegliante dell'acquedotto consortile;
- e) provvede all'incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo;
- f) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001;
- g) cura l'applicazione dei regolamenti consortili.

Art. 14

Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, **tranne** gli art. 80, 81, 82 e 83, da 106 a 110 incluso e 116.

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino a importo annuo complessivo di Fr. 20'000.— .

C – COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Art. 15

Composizione

La Commissione della gestione è composta da tre membri e due supplenti.

Art. 16

Elezione

La Commissione della gestione è eletta dal Consiglio consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione consortile.

Art. 17

Funzionamento

La Commissione della gestione funziona in applicazione analoga delle norme del titolo quinto, capitolo secondo, della Legge organica comunale.

CAPO III – FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CONSORZIO

Art. 18

Finanziamento

Per la partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati fanno stato le norme contenute nella convenzione stipulata nel 1964 ed approvata dal Consiglio di Stato n. 36-14 del 4 gennaio 1966.

Art. 19

Tenuta dei conti

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

Art. 20

Bilanci preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Art. 21

Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile; sulle osservazioni riferisce al Consiglio consortile la Delegazione consortile.

CAPO IV – NORME VARIE

Art. 22

Opere consortili

I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso dei Consigli comunali dei Comuni consorziati. I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.

Art. 23

Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili è data facoltà di ricorso nei modi previsti dalla Legge organica Comunale.

Art. 24

Pubblicazioni

Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 25

Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile.
E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (**data**). Esso abroga e sostituisce il precedente statuto.

4.2 Commissione della gestione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – rapporta di maggioranza

CONSORZIO INTERCOMUNALE
ACQUA POTABILE VAL PESTA
6516 CUGNASCO – CCP 65-7478-6

COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Cugnasco, 14 novembre 2008

Rapporto commissionale di maggioranza sul Messaggio della Delegazione Consortile concernente la proposta di aggiornamento dello Statuto

Gentili Signore, Egregi Signori,

la vostra commissione ha esaminato il messaggio suindicato il 13 novembre alla presenza dei signori delegati Scettrini e Barlocchi e del segretario Micheli.

Osservazioni:

1. come si evince dal Messaggio, l'aggiornamento dello Statuto del Consorzio si è imposto in seguito alla fusione dei Comuni di Gerra Verzasca e di Cugnasco. Buona parte delle modifiche sono dunque imposte dal passaggio di due Comuni ad uno solo, altre modifiche rappresentano degli adeguamenti alle disposizioni della Legge sul consorzio dei Comuni e della Legge organica comunale. Svariate modifiche segnalate da Cugnasco-Gerra hanno comportato un ammodernamento dello Statuto nel senso che alcune disposizioni sono state tralasciate e altre corrette.
2. Il nuovo Statuto proposto dalla Delegazione consortile non prevede modifiche agli art. 5 (composizione del Consiglio consortile), 10 (composizione della Delegazione consortile) e 15 (composizione della Commissione della gestione. Nonostante l'aggregazione di Cugnasco-Gerra la Delegazione non ha reputato opportuno presentare modifiche al riguardo. A 3 riprese la Delegazione ha interpellato i Municipi dei Comuni aderenti al Consorzio in merito alla composizione degli organi consortili. Non è stato possibile raggiungere un accordo tra i Comuni sul numero dei membri della Delegazione consortile (3 oppure 4).
3. Art. 10 Composizione Delegazione consortile

Siccome la discussione sulla composizione degli organi consortili è prioritaria per la Delegazione consortile abbiamo ritenuto di anteporre la nostra presa di posizione sull'art. 10 a quella sull'art. 5 che tratta la questione della composizione del Consiglio.

Gli attuali membri della Delegazione sono 4 (1 membro per Cugnasco, 1 per Gerra Verzasca, 1 per Lavertezzo e 1 per Locarno) e la maggioranza della Commissione della gestione vi propone il mantenimento con la seguente ripartizione:

- 2 per Cugnasco-Gerra
- 1 per Lavertezzo
- 1 per Locarno

I motivi a sostegno di questa ripartizione sono essenzialmente di ordine demografico (Cugnasco-Gerra conta più abitanti di Lavertezzo e di Locarno-Piano di Magadino messi assieme), infrastrutturale (sorgenti, captazioni, condotte e camere di raccolta consortili sono in buona parte ubicate su territorio di Cugnasco-Gerra) e finanziario (in corrispondenza con i 3/6 di acqua prelevata da Cugnasco-Gerra, quest'ultimo assume i maggiori oneri di gestione e di investimento).

La motivazione della Delegazione consortile contenuta nel Messaggio concernente la proposta di aggiornamento del regolamento organico, a sostegno del mantenimento di 1 membro della Delegazione per ogni comune consorziato, segnatamente "... lo spirito collegiale esistente all'interno del Consorzio...", non può essere condivisa trattandosi di una modalità di lavoro necessaria in qualsiasi gremio istituzionale, indipendentemente dal numero dei suoi membri.

La questione del numero dei Delegati non ha nulla a che vedere con lo spirito collegiale che si instaura o meno bensì piuttosto con criteri di ripartizione che fanno riferimento alla legislazione vigente sui Consorzi e alla documentazione che l'accompagna.

Anche un eventuale riferimento all'art. 4 della Convenzione che stabilisce come "La gestione dell'impianto intercomunale verrà curata da una commissione composta da 1 rappresentante per ogni Comune e di un rappresentante dell'autorità cantonale..." non può essere condivisa in quanto sorpassata dagli eventi: ora siamo in presenza di un Consorzio, il rappresentante dello Stato non c'è più e il numero degli Enti coinvolti è cambiato.

4. Art. 5 Composizione Consiglio consortile

Riferendoci alle osservazioni di cui all'art 10 proponiamo un Consiglio consortile di 12 membri, come finora, con la seguente ripartizione:

- 6 per Cugnasco-Gerra
- 3 per Lavertezzo
- 3 per Locarno

5. Art. 15 Composizione Commissione della gestione

Come per la Delegazione proponiamo una Commissione della gestione dalla seguente composizione:

- 2 per Cugnasco-Gerra
- 1 per Lavertezzo
- 1 per Locarno

Visto quanto esposto vi invitiamo a voler deliberare:

1. Sono approvati gli articoli 1 – 4, 6 – 9, 11 – 14 e 16 -26 del nuovo Statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta così come proposti nel Messaggio della Delegazione consortile.
2. Gli articoli 5, 10 e 15 sono approvati come ai considerandi, segnatamente:

Art. 5

Il Consiglio consortile è composto da 9 delegati; 6 rappresentanti del Comune di Cugnasco-Gerra, 3 del Comune di Lavertezzo e 3 del Comune di Locarno, nominati dai rispettivi Consigli comunali.

Art. 10

La Delegazione consortile è composta da 4 delegati, 2 del Comune di Cugnasco-Gerra, 1 del Comune di Lavertezzo e 1 del Comune di Locarno, e 2 supplenti, in subordine al rispetto dei criteri dell'Art. 11 del presente Statuto e dell'Art. 19 LCCom

Art. 15

La Commissione della gestione è composta da 4 membri, 2 del Comune di Cugnasco-Gerra, 1 del Comune di Lavertezzo e 1 del Comune di Locarno, e due supplenti.

3. Lo Statuto entrerà in vigore con l'approvazione dei Consigli comunali dei singoli Comuni consorziati e l'approvazione definitiva da parte del Dipartimento cantonale delle istituzioni.

Per la Commissione della Gestione:

Antonio Marci, presidente

Giovanni Graber

(in sostituzione di Marzio Campana)

4.3 Commissione della gestione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – rapporto di minoranza

CONSORZIO INTERCOMUNALE
ACQUA POTABILE VAL PESTA
6516 CUGNASCO - CCP 65-7448-6

COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Cugnasco, 14 novembre 2008

Rapporto commissionale di minoranza sul messaggio del 21 ottobre 2008 della Delegazione Consortile concernente l'Aggiornamento degli statuti

Gentili Signore, Egregi Signori,

Ho esaminato il messaggio suindicato relativo all'Aggiornamento degli statuti.

Osservazioni:

Dopo esame del testo dello statuto ritengo di approvarne i contenuti e quindi le relative proposte tradotte nei 26 articoli.

Per quanto riguarda la stesura degli articoli dal punto di vista giuridico-formale non esprimo osservazioni e mi rimetto ad eventuali correzioni da parte di esperti.

Visto quanto esposto vi invito pertanto a voler deliberare:

1. E' approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo Statuto del Consorzio intercomunale Acqua potabile Val Pesta così come proposto dalla Delegazione Consortile.
2. Lo Statuto entrerà in vigore con l'approvazione dei Consigli o Assemblee comunali dei singoli Comuni consorziati e l'approvazione definitiva da parte del Dipartimento cantonale delle istituzioni

Per la Commissione della Gestione:

Rezio Barloggio



4.4 Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – estratto inerente il verbale della seduta

Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta - Cugnasco

VERBALE DELLA II.A SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO CONSORTILE DEL 25 NOVEMBRE 2008, ORE 20.00, PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO A CUGNASCO

Convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Appello nominale
2. Approvazione del verbale della I.a sessione ordinaria 2008 del 10.04.2008
3. Dimissioni membro del Consiglio Consortile sig. Luca Bellotti.
4. Approvazione conti Preventivi 2009 del Consorzio
5. Approvazione nuovi Statuti del Consorzio
6. Approvazione nuovo Regolamento Organico del Consorzio
7. Comunicazioni da parte della Delegazione consortile
8. Mozioni e interpellanze
9. Lettura e approvazione risoluzioni

Il Presidente del Consiglio consortile sig. Rezio Barloggio saluta i presenti ed apre i lavori invitando i presenti ad un minuto di raccoglimento per ricordare il compianto signor Valerio Bacciarini, ex sorvegliante degli impianti del Consorzio.

La sessione ha inizio con il punto

1. Appello nominale

Alla sessione sono presenti i seguenti membri del Consiglio consortile:

1. sig.ra Daniela Bacciarini
2. sig. Rezio Barloggio
3. sig. Antonio Marci
4. sig. Gianfranco Caroni
5. sig. Giovanni Graber
6. sig. Stefano Martegani
7. sig. Marzio Campana
8. sig. Scaramella Alberto
9. sig. Morettini Paolo

Assenti: sig. Orazio Lorini (scusato), sig. Calzascia Roberto e sig. Bellotti Luca

I membri della Delegazione consortile:

1. sig. Gianluigi Vitali
2. sig. Candido Scettrini
3. sig. Fabio Pifferini
4. sig. Romano Barlocchi

L'invitato signor Perlini dello Studio Andreotti & Partners SA

Con la presenza di 9 membri del Consiglio consortile su 12 l'assemblea può legalmente deliberare.

2. Approvazione verbale della I.a sessione ordinaria 2008 del 10.04.2008

Il verbale viene approvato con 9 voti favorevoli.

La risoluzione è letta e approvata all'unanimità.

3. Dimissioni membro del Consiglio Consortile sig. Luca Bellotti.

Il signor Antonio Marci dà lettura del rapporto della Gestione redatto il 13.11.2008. Da parte dei membri del Consiglio non vengono espresse osservazioni al riguardo.
Le dimissioni del membro del Consiglio Consortile signor Luca Bellotti vengono accettate con 7 voti favorevoli e 2 contrari.

La risoluzione è letta e approvata all'unanimità dei membri del Consiglio.

4. Approvazione conti Preventivi 2009 del Consorzio

Il signor Antonio Marci dà lettura del rapporto della Gestione redatto il 13.11.2008. Il membro signor Graber Giovanni esprime delle riserve circa gli aumenti delle indennità spettanti al presidente della Delegazione ed al segretario del Consorzio. E' sua opinione che non si dovrebbe fare adeguamenti salariali. Da parte del Presidente si fa osservare che qualora il nuovo regolamento organico, in votazione durante questa seduta, non dovesse essere approvato il Conto Consuntivo 2009 ricalcherà suppergiù gli importi indicati nel Conto Consuntivo 2007 rispettivamente nel Conto Preventivo 2008.

Pertanto:

Vengono approvati con 9 voti favorevoli i conti preventivi 2009 del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta che presentano un onere netto a carico dei Comuni interessati di Fr. 85'500.00.

La risoluzione è letta e approvata all'unanimità dei presenti.

5. Approvazione nuovi Statuti del Consorzio

Si dispensa della lettura dei Rapporti redatti dai Membri della Commissione della Gestione e se ne dà scarico ad ogni commissario estensore. Durante la lettura e relativa votazione dei singoli articoli del nuovo Statuto quanto indicato nei messaggi della Commissione della Gestione saranno oggetto di disquisizione.

Il Presidente signor Rezio Barloggio dà inizio alla lettura del nuovo statuto con:

Art. 1 viene approvato all'unanimità.

Art. 2 viene approvato all'unanimità.

Art. 3 viene approvato all'unanimità.

Art. 4 viene approvato all'unanimità.

Art. 5 si delineano due varianti per la composizione del Consiglio:

1. quella proposta dalla Delegazione ossia 3 membri per Comune
2. quella proposta dal rapporto di maggioranza della Gestione che prevede la presenza di 6 membri per il Comune di Cugnasco-Gerra e di 3 membri cadauno per il Comune di Lavertezzo e per il comune di Locarno.

La prima proposta ottiene 4 voti favorevoli mentre la seconda proposta 5 voti favorevoli
Pertanto in votazione finale quanto proposto dal Rapporto commissionale di maggioranza viene approvato con 5 voti favorevoli e 4 contrari.

Art. 6 viene approvato all'unanimità.

Art. 7 da parte del membro Graber Giovanni viene proposta la riduzione dell'importo da Fr. 20'000.-- a Fr. 15'000.--. Quanto prevede la proposta di Statuto viene sottoscritto da 8 membri.

La proposta Graber ottiene 1 voto.

L'articolo di statuto viene pertanto approvato in votazione finale nella sua proposta originale con 8 voti favorevoli ed 1 astenuto.

Art. 8 viene approvato all'unanimità.

Art. 9 viene approvato all'unanimità.

Art. 10 La Delegazione propone nel nuovo Statuto che l'organo esecutivo del Consorzio sia composto da 1 membro per ogni comune mentre il rapporto di maggioranza della Commissione della Gestione sarebbe dell'opinione che la Delegazione consortile sia composta da 2 membri per il Comune di Cugnasco-Gerra ed 1 membro cadauno per gli altri due Comuni. La proposta indicata sullo statuto ottiene 4 voti favorevoli mentre quanto caldeggiato dal rapporto commissionale ottiene 5 voti. Poiché la proposta commissionale ottiene il maggior quoziente voti favorevoli la stessa viene messa in votazione finale. Pertanto l'Art. 10 con 5 voti favorevoli e 4 contrari deve essere così mutato:

La Delegazione del Consorzio intercomunale sarà composta da 2 membri per il Comune di Cugnasco-Gerra, 1 membro rappresentante il comune di Lavertezzo ed 1 membro rappresentante il comune di Locarno.

Art. 11 viene approvato all'unanimità.

Art. 12 Nel nuovo statuto è prevista che la carica di Presidente della Delegazione abbia validità biennale mentre da parte del membro Giovanni Graber viene avanzata la proposta che il Presidente rimanga in carica 4 anni. Si mettono in votazione le due proposte che ottengono i seguenti scrutini:
Il Presidente della Delegazione in carica per 2 anni: 8 voti favorevoli
Il Presidente della Delegazione in carica per 4 anni: 1 voto favorevole.
L'art. 12 del nuovo statuto che prevede che il Presidente della Delegazione del Consorzio rimanga in carica 2 anni viene approvato in votazione finale da 8 membri mentre un membro si astiene.

Art. 13 viene approvato all'unanimità.

Art. 14 viene approvato da 8 membri mentre 1 membro si è astenuto.

Art. 15 Il rapporto di maggioranza della Commissione della Gestione propone di modificare il numero di membri che la compongono e parificarlo alla Delegazione ossia 2 membri per Cugnasco-Gerra ed 1 membro cadauno per Lavertezzo e Locarno oltre ai due supplenti.
Si procede alla votazione delle proposte: quanto previsto nello Statuto in votazione ottiene 4 voti favorevoli mentre quanto la Commissione della Gestione propone viene favorevolmente votato da 5 membri. Pertanto l'art. 15 viene modificato sulla base dei voti raccolti in votazione finale (5 favorevoli e 4 contrari) con il seguente tenore:
Art. 15 La Commissione della Gestione sarà composta da 4 membri di cui 2 rappresentanti il Comune di Cugnasco-Gerra, 1 rappresentante per il Comune di Lavertezzo ed 1 rappresentante per il comune di Locarno.

Art. 16 viene approvato all'unanimità.

Art. 17 viene approvato all'unanimità.

Art. 18 viene approvato all'unanimità.

Art. 19 viene approvato all'unanimità.

Art. 20 viene approvato all'unanimità.

Art. 21 viene approvato all'unanimità.

Art. 22 viene approvato all'unanimità.

Art. 23 viene approvato all'unanimità.

Art. 24 viene approvato all'unanimità.

Art. 25 viene approvato all'unanimità.

Art. 26 viene approvato all'unanimità.

Lo statuto del Consorzio Intercomunale acqua potabile Val Pesta con 6 voti favorevoli e 3 contrari viene approvato modificando gli Art. 5, 10 e 15 come alle votazioni.

La risoluzione così come indicata viene approvata con 9 voti.

4.5 **Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – statuto dopo l’approvazione del Consiglio consortile**

S T A T U T O **DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUA POTABILE** **V A L P E S T A**

CAPO 1 – GENERALITA'

Art. 1

Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di **Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta** è costituito tra i Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Locarno un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974.

Art. 2

Scopo e durata

Il Consorzio ha per scopo la captazione e l’adduzione fino alle camere di ripartizione delle acque provenienti dalle sorgenti della Val Pesta, di proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra.
Il diritto all’utilizzazione di queste acque è stato sancito con la stipulazione di una **convenzione della durata di 80 (ottanta) anni, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione numero 36-14 del 4 gennaio 1966**, che diventa parte integrante del presente statuto in quanto conciliabile con le norme del medesimo nonché con le ulteriori disposizioni vigenti in materia di consorzio dei Comuni.

Art. 3

Comprensorio e sede

Il comprensorio del Consorzio si estende sul territorio di Cugnasco-Gerra limitatamente al Piano; di Lavertezzo-Piano per il Comune di Lavertezzo; e di tutto il territorio giurisdizionale nel Piano di Magadino per ciò che riguarda il Comune di Locarno.
La sede del Consorzio è a Cugnasco-Gerra.

CAPO 2 – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 4

Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a – il Consiglio consortile
- b – la Delegazione consortile
- c – la Commissione della gestione

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

A – CONSIGLIO CONSORTILE

Art. 5

Composizione

Il Consiglio consortile è composto da 12 delegati; 6 rappresentanti per il Comune di Cugnasco-Gerra, 3 rappresentanti per il Comune di Lavertezzo e 3 rappresentanti per il Comune di Locarno, nominati dai rispettivi Consigli comunali.

Art. 6

Elezione

I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi comuni dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale entro 30 giorni dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni.

E' eleggibile alla carica di membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo di uno dei Comuni componenti il Consorzio.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

Art. 7

Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

in particolare:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo di Fr. 20'000.— di competenza della Delegazione consortile;
- c) nomina la Delegazione consortile, il Presidente della stessa e la Commissione della gestione;
- d) approva le opere consortili e il relativo piano di finanziamento, autorizza la Delegazione a contrarre i mutui necessari;
- e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili
- g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alla lettera d) decade se non utilizzato (Art. 13, cpv 3 della LOC).

Art. 8

Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli Art. 42, 43, 47 e 75 e seguenti.

Art. 9

Sessioni ordinarie

Il Consiglio consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione ha luogo entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione ha luogo entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

B – DELEGAZIONE CONSORTILE

Art. 10

Composizione

La Delegazione consortile è composta da 4 delegati, 2 delegati per il Comune di Cugnasco-Gerra, 1 delegato per il Comune di Lavertezzo ed 1 delegato per il Comune di Locarno e 2 supplenti, in subordine al rispetto dei criteri dell'Art. 11 del presente Statuto e dell'Art. 19 LCCom.

Art. 11

Elezione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella sua seduta costitutiva , a scrutinio segreto e come indicato dall'Art. 10 del presente statuto.

Analogamente vengono nominati i 2 supplenti.

L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei delegati non supera il numero degli eleggendi.

I suoi membri sono rieleggibili.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del consorzio.

Art. 12

Presidente

Il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile, a rotazione tra i membri della Delegazione. Egli rimane in carica due anni.

Art. 13

Competenze

Alla Delegazione consortile incombono gli attributi contenuti nella Legge sul consorzio dei Comuni. Essa rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi.

In particolare:

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio consortile;
- b) allestisce ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) nomina il vice-presidente della Delegazione consortile;
- d) nomina il segretario e il sorvegliante dell'acquedotto consortile;
- e) provvede all'incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo;
- f) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001;
- g) cura l'applicazione dei regolamenti consortili.

Art. 14

Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82 e 83, da 106 a 110 incluso e 116.

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino a importo annuo complessivo di Fr. 20'000.-- .

C – COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Art. 15

Composizione

La Commissione della gestione è composta da 4 membri, 2 membri rappresentanti il Comune di Cugnasco-Gerra, 1 rappresentante del Comune di Lavertezzo ed un rappresentante del Comune di Locarno e due supplenti.

Art. 16

Elezione

La Commissione della gestione è eletta dal Consiglio consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione consortile.

Art. 17

Funzionamento

La Commissione della gestione funziona in applicazione analoga delle norme del titolo quinto, capitolo secondo, della Legge organica comunale.

CAPO III – FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CONSORZIO

Art. 18

Finanziamento

Per la partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati fanno stato le norme contenute nella convenzione stipulata nel 1964 ed approvata dal Consiglio di Stato n. 36-14 del 4 gennaio 1966.

Art. 19

Tenuta dei conti

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

Art. 20

Bilanci preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.
I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.
Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Art. 21

Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile; sulle osservazioni riferisce al Consiglio consortile la Delegazione consortile.

CAPO IV – NORME VARIE

Art. 22

Opere consortili

I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.

I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.

Art. 23

Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili è data facoltà di ricorso nei modi previsti dalla Legge organica Comunale.

Art. 24

Pubblicazioni

Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 25

Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile.
E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (data). Esso abroga e sostituisce il precedente statuto.
